

CAMERA DEI DEPUTATI N. 904

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALIVERTI, SANESE, FORMIGONI, TORCHIO, GELPI,
SAVIO, FUMAGALLI CARULLI**

Proroga del termine previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, concernente la sicurezza dei giocattoli

Presentata il 2 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 concernente l'attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli, ai sensi dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concedeva, con l'articolo 12, un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per lo smaltimento delle scorte di giocattoli non conformi alla normativa comunitaria.

Tale periodo è scaduto il 21 aprile 1992 ma le giacenze di giocattoli esistenti presso i vari canali distributivi sono

tuttora molto ingenti, avvicinandosi ad un valore di circa settecento miliardi di lire.

Trattasi di giocattoli che non creano alcun pericolo per i bambini, in quanto rispondono a tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla legge n. 46 del 1983, prescrizioni molto puntuali, rigorose e aderenti ai dettati del Comitato Europeo di normalizzazione (CEN).

Dal 21 aprile il citato articolo 12 prescrive l'adozione del marchio CEE per la commercializzazione di tutti i giocattoli e ciò è stato impossibile in quanto, allo stato, sul territorio nazionale sono abili-

tati al rilascio della relativa certificazione comunitaria soltanto l'Istituto Masini e l'Istituto Italiano Sicurezza dei giocattoli entrambi con sede a Milano.

Si rende pertanto indispensabile una proroga del termine per non esporre i numerosi negozi all'ingrosso e al dettaglio, ancora in possesso di scorte non regolarizzate alle pesanti sanzioni previste dal ci-

tato decreto n. 313 del 1991 (da uno a quaranta milioni di lire).

Al grave danno economico si aggiunge la forte tensione sociale delle categorie interessate che assicurano circa centomila posti di lavoro.

Si propone, pertanto, la proroga del periodo previsto del citato articolo 12 per un ulteriore anno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, è sostituito dal seguente:

« 3. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzati giocattoli già immessi nel mercato secondo la legislazione precedentemente in vigore ».